

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi
 Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La giurisprudenza correttamente richiamata dal giudice d'appello, secondo cui l'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. N. 81 del 2008 (che ha di fatto sostituito l'art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956, ponendosi, però, in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07 giugno 2017.

Note

Vedi anche: sez. 4 n. 43987 del 28/02/2013, Rv. 257693 (in fattispecie in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il calcolo dell'altezza avuto riguardo alla posizione del lavoratore comporterebbe che mai potrebbe esistere un caso di lavoro in quota superiore ai due metri <<essendo comunque necessario che l'oggetto sia a portata degli arti superiori>>); n. 741 del 24/06/1981 Ud. (dep 25/01/1982), Rv. 151780; n. 7604 del 16/04/1982, Rv. 154865; n. 5461 del 14/04/1983, Rv. 159419.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.